



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ IRAP - MEDICI DI
MEDICINA GENERALE -
SENTENZA CASSAZIONE
CIVILE N. 958/14.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 9

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 958/2014 (All. n. 1) ha rigettato l'appello promosso dalla Agenzia delle Entrate avverso una sentenza che riconosceva ad un medico di base il diritto al rimborso dell'IRAP, chiarendo in particolare che "la sussistenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per sé provi l'assunto dell'Agenzia, specie in relazione ad un medico di base tenuto nell'interesse della sanità pubblica ad un'efficienza e continuità del servizio".

La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che nel caso di specie non sussiste una stabile organizzazione di supporto dell'attività del contribuente.

La sentenza della Corte di Cassazione riconosce quindi la peculiarità dell'attività del medico di medicina generale che di fatto è inserito in una organizzazione altrui quale è il SSN.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

All. n. 1





24.01.2014 Corte di Cassazione – Civile (IRAP: l'efficienza del servizio e la presenza del dipendente)

Fatto e profili giuridici

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che respingeva l'appello dell'Ufficio, stabilendo il rimborso in favore di un medico di base delle somme versate a titolo di Irap.

La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla non sussistenza di una stabile organizzazione di supporto all'attività del contribuente ed ha precisato che la presenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per sé provi l'esistenza di autonoma organizzazione.

In particolare, i giudici, hanno affermato che il medico di base è tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, alla efficienza e continuità del servizio, con ciò riconoscendo la specificità del ruolo del convenzionato e la opportunità che si possa dotare degli elementi strumentali finalizzati alla realizzazione di tale obiettivo.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Sentenza N. 958 del 17/01/2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO CICALA - Rei. Presidente -
Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere -
Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3431-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

ricorrente -

contro

S. A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato B. G., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P. A., giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente -

avverso la sentenza n. 172/45/2012 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 26.1.2012 depositata il 21/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania 172/45/12 del 21 giugno 2012 che respingeva l'appello dell'ufficio affermando la spettanza al dott. A. del rimborso IRAP relativamente agli anni 2002-2007.

2. Il contribuente si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso appare -secondo il relatore - infondato in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla non sussistenza di una 'stabile organizzazione' di supporto all'attività del contribuente.

In particolare la sussistenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per sé provi l'assunto della Agenzia, specie in relazione ad un medico di base tenuto nell'interesse della sanità pubblica ad un'efficienza e continuità di servizio.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

Stante il non univoco indirizzo giurisprudenziale in materia, appare opportuno compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese del presente grado. Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 4 dicembre 2013

Il Presidente e relatore
Cons. Mario Cicala